

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1. È costituita, a norma dell'art. 36 del codice civile, un'Associazione Culturale sotto la denominazione Biblioteca degli Inediti; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione ha carattere autogestito e non persegue scopi di lucro né fini di carattere politico o religioso. Attenendosi alle disposizioni vigenti l'Associazione vieta di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione persegue come proprio intento ideale e altruistico l'arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso attività di studio e pratica. Lo scopo istituzionale primario dell'Associazione è quindi quello di promuovere la raccolta, lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della letteratura, favorendo interscambi artistici, culturali e sociali soprattutto fra giovani, cercando inoltre di incentivare l'attenzione per la scrittura e la letteratura anche tra coloro che hanno sempre mantenuto una certa distanza da tali attività, attraverso corsi extrascolastici, seminari, stages, laboratori, conferenze, convegni, congressi, rassegne, festival, spettacoli di ogni genere e tipo, concorsi, mostre, proiezioni, campus di lavoro e di gioco, pubblicazioni di riviste e libri.

L'utilizzo del nome dell'Associazione, sotto qualunque forma, deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2. La sede è in Rimini, via Pagliarani 10.

Art. 3. L'Associazione potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4. L'Associazione può gestire relazioni e collaborazioni, stipulare convenzioni, contratti e appalti con enti statali e territoriali, enti privati e/o altri gruppi e associazioni, pubbliche e/o private. L'Associazione potrà chiedere e ottenere contributi e finanziamenti dagli enti a ciò preposti, nonché sponsorizzazioni, sovvenzioni e donazioni da privati in genere, sempre nella piena conformità ai fini perseguiti. L'Associazione potrà anche richiedere prestiti ai propri soci.

Art. 5. L'Associazione può acquistare e/o gestire beni immobili per fine culturale, artistico, ricreativo, sociale, con la facoltà di rivolgersi ad enti pubblici o privati, società, istituti bancari e non, al fine di realizzare le suddette attività.

Art. 6. L'Associazione potrà, quando ciò sarà ritenuto utile e necessario per il raggiungimento del fine sociale, aderire ad organismi locali, nazionali e sovranazionali, nonché ottenere il riconoscimento o l'iscrizione presso qualsiasi ente o persona pubblica o privata; altresì potrà assumere interessi o partecipazioni in altri enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio. Essa tuttavia dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e di ogni altra organizzazione in genere.

Art. 7. L'Associazione può avvalersi, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, della professionalità anche di soci, retribuendola secondo quanto stabilito da apposita convenzione.

Art. 8. Possono aderire all'Associazione persone fisiche e/o giuridiche purché nella piena conformità ai fini perseguiti.

Art. 9. L'Associazione è costituita fino al 2099.

Art. 10. Qualora sia necessario per il miglior raggiungimento del fine associativo, l'Associazione stessa può procedere alla sua trasformazione in un'altra forma sociale prevista dal codice civile.

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 11. Il numero dei soci è illimitato.

La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative garantisce l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro.

La domanda dei minori di età deve essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore. I soci devono aver dimostrato propensione per le attività previste dallo statuto e comunque non avere interessi in contrasto con esse. L'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. I soci dell'Associazione sono suddivisi in:

- a) fondatori;
- b) ordinari.

I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno dato luogo all'Associazione. I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione successivamente. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa che sarà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. Tutti i soci, sia fondatori che ordinari, hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee con voto deliberativo;
- b) di partecipare alle attività e/o manifestazioni dell'Associazione, sottoponendosi di volta in volta alle condizioni all'uopo stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso e per esclusione.

Art. 15. Il recesso è ammesso su richiesta scritta dell'interessato con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 16. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, di quelli che svolgono attività contraria agli interessi dell'Associazione o che non osservano le disposizioni del Consiglio stesso o dell'Assemblea oppure si rendano responsabili di gravi inadempienze nelle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ovvero siano morosi. L'esclusione è altresì pronunciata nei confronti dei soci o che si trovino nell'impossibilità di rispettare gli impegni derivanti dallo statuto o che turbino con il proprio comportamento il mancato interesse a tale conseguimento.

Art. 17. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 18. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli versati per l'esercizio in corso.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 19. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da un fondo comune formato da contributi, donazioni, lasciti ed elargizioni conferite anche dai soci;
- b) dalle quote annuali dei soci il cui ammontare sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) da tutti i beni che siano divenuti di proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;
- d) dai risultati netti delle gestioni, anche commerciali.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato esclusivamente per le iniziative o le attività o gli scopi dell'Associazione.

Art. 20. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; nei termini di legge il Consiglio Direttivo provvede alla redazione della situazione patrimoniale e al rendiconto della gestione da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 21. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 22. L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea dei soci regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. La convocazione dell'Assemblea avverrà attraverso l'invio di una lettera a cura del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data prevista.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto, a seconda del parere dell'Assemblea.

Art. 23. L'Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) decide le linee generali e culturali dei programmi da attuare su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) discute e approva il bilancio consuntivo della gestione sociale dell'anno precedente;
 - c) elegge le cariche sociali;
 - d) decide su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- a) in sede straordinaria:
- e) approva le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
 - f) delibera lo scioglimento dell'Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 24. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Art. 25. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo nel luogo da questi all'uopo stabilito, o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

Art. 26. Ogni socio che sia impedito di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare in Assemblea non più di un associato.

Art. 27. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questo l'Assemblea provvederà alla nomina del Presidente, il quale nominerà a sua volta il Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenti o astenuti dal voto. Le delibere Assembleari sono impugnabili, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni, solamente da parte dei soci assenti, dissenti o astenuti.

Art. 28. L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra i soci. I consiglieri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Tra loro deve essere nominato un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Segretario ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente provvede alle improvvise emergenze riferendone al primo consiglio. In assenza o impedimento del Segretario la rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente o ai consiglieri delegati.

Art. 29. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo reputa necessario, oppure in seguito a domanda di uno dei consiglieri. Le adunanze si ritengono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.

Art. 30. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria o straordinaria, fatta soltanto eccezione di quelli che, per disposizioni di legge o statuto, sono riservati all'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) sulla base delle direttive fissate dall'Assemblea dei soci per l'attuazione dei compiti statutari stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi;
- e) redige i progetti di rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) conferisce e revoca procure;
- h) nomina i componenti di commissioni e comitati interni.

Le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo devono essere osservate incondizionatamente da parte dei soci.

Art. 31. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri nonché la firma sociale ad uno o più componenti stabilendone i limiti e le competenze.

Art. 32. Il Consiglio Direttivo può delegare, quando lo ritenga opportuno il compimento di singoli affari ad uno o più soci, determinandone i poteri e i limiti. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni o comitati, anche temporanei, e anche composti da non soci per lo svolgimento di attività ordinarie o eventi specifici anche limitati nel tempo. La scelta delle singole persone, socie o non socie, avverrà comunque avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 33. Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività e le mansioni svolte nell'interesse dell'Associazione. Per lo svolgimento di particolari compiti o incarichi a favore dell'Associazione, oltre al rimborso delle spese sostenute, è riconosciuto ai componenti del Consiglio Direttivo o eventualmente ai soci delegati, un compenso che sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 34. Ogni socio ha diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo con lettera firmata proposte o reclami.

TITOLO V - REGOLAMENTO

Art. 35. Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 36. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei soci. Essa provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per tutte le altre ipotesi previste dal codice civile.

Art. 37. Allo scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale, saldati tutti i debiti della stessa, dovrà essere devoluto ai fini di pubblica utilità, secondo le vigenti disposizioni, oppure ad associazioni che perseguono fini analoghi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38. Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti e il terzo nominato dai primi due. Il collegio arbitrale così nominato giudicherà secondo equità senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile. In tal caso le spese verranno ripartite in egual misura fra le parti.

Art. 39. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazione di persone non riconosciute che non perseguono fini di lucro e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.